

Lotte e conquiste delle

TABACCHINE



in appendice: **IL CONTRATTO
NAZIONALE COLLETTIVO DI LAVORO**

EDIZIONI CONFEDERTERRA NAZIONALE

CONFEDERTERRA
SINDACATO NAZIONALE MAESTRANZE TABACCHINE
ROMA - Corso d'Italia 25 - Telef. 865.752 - 841.315

Lotte e conquiste delle
TABACCHINE

in appendice:

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALLA LAVORAZIONE
DELLA FOGLIA DI TABACCO NEI MAGAZZINI
GENERALI DEI CONCESSIONARI SPECIALI

Edizioni Confederterra Nazionale

Nella storia del riscatto dei lavoratori italiani hanno preso il loro posto, dopo la caduta del fascismo, anche le tabacchine.

Questo opuscolo contiene qualche brano della loro eroica azione contro la miseria, contro i ricatti dei padroni e dei loro alleati scissionisti, contro le violenze ed il terrore esercitate negli episodi della loro lotta aperta, per l'emancipazione dallo sfruttamento dei concessionari.

Da questa breve storia sorge il grido di rivolta contro il sistema che a prezzo della fatica, della salute delle nostre tabacchine, garantisce con tutto il crisma delle leggi, i facili guadagni di una schiera di monopolisti che creati dal fascismo, l'attuale regime sostiene ed incoraggia.

La conquistata coscienza delle operaie, lo spirito ardente delle tabacchine in difesa della loro salute e di quella dei loro figli, le conquiste ottenute con grandi sacrifici, ci dicono che per lunga che sia la lotta, lo sfruttamento dovrà finire.

Unite nella grande famiglia della C. G. I. L., avanguardia di tutte le lavoratrici, che, specie nell'Italia Meridionale vengono trattate come bestie da lavoro e disprezzate, le tabacchine sapranno condurre in avanti le loro conquiste rafforzando le loro Organizzazioni unitarie che hanno saputo guidarle e dare ad esse la prima conquista, il Contratto di Lavoro.

Questo contratto le tabacchine sapranno difenderlo e migliorarlo contro ogni tentativo degli imprenditori parassiti e della reazione capitalista.

Sen. ILIO BOSI

Segr. Gen. della confederterra Nazionale

Roma, 21 Giugno 1950

37 MILIONI DI GIORNATE LAVORATIVE PER LA LAVORAZIONE DEL TABACCO

La pianta del tabacco occupa una estensione relativamente piccola (56 mila ettari) per la sua coltivazione, ma impiega una altissima percentuale di mano d'opera nelle 3 fasi della sua lavorazione.

Prima fase prettamente agricola — che va dalla preparazione dei terreni al trapianto, alla raccolta, all'infilzamento e alla essiccazione della foglia verde, quando — per determinate zone — tale essiccazione non venga praticata nei magazzini generali dei concessionari speciali.

In questa fase vi sono impiegate circa 220 mila famiglie di piccoli produttori, fittavoli, mezzadri, piccoli proprietari, ecc., per un complesso di circa 11 milioni di giornate lavorative.

Seconda fase che abbraccia le operazioni per la lavorazione della foglia del tabacco secco allo stato sciolto e la essiccazione della foglia verde nei magazzini dei concessionari speciali.

A tali operazioni sono addette le maestranze comunemente dette "le tabacchine".

A questa seconda fase partecipano circa 100 mila unità in oltre 1000 magazzini, per la lavorazione del prodotto che, in alcuni magazzini si effettua per tutto l'anno, con periodi di lavorazione non inferiori ai 6 mesi.

Per tale seconda fase si impiegano circa 15 milioni di giornate lavorative.

Terza fase che riguarda le manifatture dello Stato con salariati ove si lavora per tutto l'anno; confezioni sigarette, sigari, trinciato, tabacco per fiuto, ecc., con 30 mila unità in venti stabilimenti e con un impiego di oltre 10 milioni di giornate lavorative.

Nelle tre fasi si ha quindi un totale di oltre 37 milioni di giornate lavorative, senza contare le giornate lavorative delle 140 mila unità impiegate nelle 47 mila rivendite di tabacchi.

VITA FACILE PER I NEGRIERI DEL TABACCO

In meno di 40 anni la produzione, la lavorazione e la confezione del tabacco italiano è aumentata di quasi 10 volte.

Nel 1913 si coltivavano 6.233 ettari di terreno, oggi 56 mila ettari. Nel 1913 si producevano 8 milioni di Kg. di tabacco, oggi 70 milioni.

Le ragioni di questa rapida ascesa sono legate all'enorme guadagno che il tabacco rappresenta per lo Stato e ai facili profitti che dalla coltivazione e manipolazione ne ritraggono i concessionari.

La coltura del tabacco, infatti, è fra le colture industriali quella che ha meno esigenze, è adatta a terreni poveri e asciutti, richiede meno capitali e meno spirito di iniziativa delle altre colture e non comporta rischi per i concessionari.

Senza patire rischi, senza nessuno spirito di iniziativa, senza anticipare capitali (perchè gli acquisti li anticipa lo Stato) senza pagare interessi, questi signori guadagnano miliardi.

Chi sono, quanti sono? Sono, per lo più, grossi agrari e latifondisti e non manca fra essi il solito deputato democristiano, che, ricco a palate, vota poi in Parlamento — per difendere le sue entrate — contro le giuste richieste dei lavoratori e si scaglia contro gli aumenti salariali, contro la previdenza e l'assistenza delle tabacchine!

Non sono neppure molti a dividersi la grossa torta: qualche centinaio; i più grossi, naturalmente, alcune decine.

184 MILIARDI DI ENTRATE PER LO STATO

15 - 20 MILIARDI ALL'ANNO PER I CONCESSIONARI!

Basta sfogliare i dati rilevati per lo stato di previsione del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1950-51 per la gestione dei tabacchi.

Lo Stato paga per spese di esercizio riguardanti i tabacchi: 58 miliardi, la cui somma è così ripartita:

10 miliardi e mezzo per paghe, indennità, soprassoldi di competenza al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, delle manifatture, dei depositi dei tabacchi greggi — i contributi e rimborsi per assicurazioni sociali e indennità e paghe per la vigilanza degli opifici;

41 miliardi e mezzo per l'acquisto dei tabacchi greggi e lavorati, comprese le perizie, le spese di missioni e di agenzie all'estero;

5 miliardi per acquisto, nolo e riparazioni macchine e materiale inerenti alla coltivazione e fabbricazione dei tabacchi;

2 miliardi per il trasporto, spese di gestione e controllo delle rivendite, ecc.

E incassa 248 miliardi e mezzo guadagnando 184 miliardi e mezzo dalla vendita dei tabacchi.

Quanto invece guadagnano al netto i concessionari è più difficile precisare.

Secondo calcoli approssimativi e facendo una media degli utili ricavati fra le diverse specie di tabacco, la cifra totale si aggira sui 15-20 miliardi l'anno!

Di fronte a questa ridda di cifre con 9 zeri, a questi grossi numeri, che da una parte rinsanguano le entrate dello Stato, dall'altra impinguano un pugno di privati sfruttatori, vediamo in quali condizioni lavora, chi crea queste favolose ricchezze con il suo umile e oscuro lavoro.

FAME E MISERIA PER LE TABACCHINE

Le tabacchine lavorano in grandi stanzoni pieni di umidità, con una finestrella in alto, che il regolamento — scrupolosamente osservato dal padrone — vuole munita di inferriate per evitare furti. Le case di pena hanno più luce e più igiene.

Ma nè lo Stato che ritrae favolosi guadagni, nè i concessionari, che pure traggono miliardi da questa facile attività, si occupano di migliorare le condizioni igieniche e di vita delle lavoratrici del tabacco.

L'On. Calasso, comunista, denunciava alla Camera dei Deputati questa situazione:

"Per quanto riguarda le tante e gravi colpe dei concessionari, mi limiterò ad accennare alle donne in stato di gravidanza, costrette a fasciarsi il ventre e a nascondere la maternità, per essere ammesse al lavoro, alle numerose madri di famiglia, donne capifamiglia che devono firmare cambiali di 50 mila lire ai concessionari per essere ammesse al lavoro, in maniera che se reclamassero l'indennità di gestante i concessionari potrebbero protestare tali cambiali...

Vi sono dei concessionari i quali, pur disponendo di un impianto di irrigazione, se ne servono per irrigare i cavoli, mentre le nostre lavoratrici non hanno acqua da bere.

Oggi nel Sanatorio di Lecce su 240 donne ricoverate, ben 196 sono tabacchine!"

Per quanto riguarda l'assistenza ai figli delle tabacchine, preferiamo riportare integralmente un brano di un articolo apparso sul "Mondo" settimanale a rotocalco:

“La legge obbligherebbe i concessionari, padroni dei magazzini a istituirci un “nido” sia pur rudimentale, dove i bimbi più grandicelli delle tabacchine potessero muoversi liberamente e le madri allattare i più piccoli. Ma queste stanze non esistono che in pochi magazzini. I concessionari le considerano un lusso superfluo, un aperto incoraggiamento alle perdite di tempo durante le ore di lavoro, un pericoloso precedente. Le tabacchine madri non sono troppo ricercate e, se vogliono lavorare, sistemino i loro figli come meglio credono: il concessionario del resto non si adonerà se un lattante troverà la sua culla in un mucchio di foglie; anzi, intorpidito dai vapori del tabacco, l'intruso cadrà più facilmente in sopore e non disturberà il lavoro”.

Spetterebbe loro il supplemento latte: ma le aziende non lo danno e quando lo danno lo fanno pagare. Quando proprio stanno male e non riescono a tirare avanti il lavoro, i padroni — per non subire danni per il rallentamento del lavoro — passano gratis del cognac che le sostiene sul momento, ma le intossica sempre di più. Trattamento più antigienico e più inumano non esiste!

All'uscita vengono fermate, e, braccia alzate vengono perquisite accuratamente una per una.

Questa è la storia di centomila ragazze, giovani madri e donne anziane che, per campare la vita, sono costrette a vivere lavorando il tabacco.

SFRUTTAMENTO INUMANO SOTTO IL FASCISMO

La categoria delle tabacchine è stata sotto il fascismo tra le più sfruttate dai datori di lavoro; ciò è avvenuto perchè la categoria, composta quasi esclusivamente da elementi femminili, lavora in periodi diversi da provincia a provincia e talvolta da comune a comune ed è dispersa per tutta l'Italia. Il tabacco infatti viene prodotto e lavorato in quasi tutta l'Italia benchè le zone di concentrazione maggiore siano la Puglia, che da sola assorbe il 40% della produzione totale, il Veneto, la Campania, le Marche, l'Abruzzo, l'Umbria e la Toscana.

Di questa situazione i concessionari hanno abusato per imporre il più inumano sfruttamento contro le maestranze, escogitando tutti i mezzi per sottrarsi al pagamento dei salari e alla osservanza di quelle poche norme assistenziali che il fascismo, per demagogia, aveva dovuto mantenere sulla carta.

La legislazione fascista sanzionò la divisione fra le tabacchine in “agricole” e “industriali”.

La divisione è puramente formale: agricole e industriali fanno lo stesso identico lavoro, ma sono considerate in un modo o nell'al-

tro a seconda che il loro lavoro si svolga in una azienda agricola o industriale.

A riprova dell'esattezza di questa affermazione basterà citare il fatto che lo Stato paga allo stesso prezzo il tabacco consegnato sia dal concessionario “agricolo” che “industriale”.

Perchè allora i padroni vogliono conservare ed hanno difeso fino all'ultimo con i denti questa artificiosa, arbitraria divisione?

La risposta è facile: per dividere i lavoratori, perchè essi non raggiungano la unità fra di loro, perchè essi abbiano motivi di contrasto e di risentimento, non verso i padroni, ma tra loro stessi, contrasti approfonditi per esempio dal diverso trattamento economico e assistenziale che deriva alle tabacchine dipendenti da aziende considerate “agricole” e quelle considerate “industriali”.

Naturalmente il fascismo, espressione della più brutale dittatura antioperaia, non concesse nessun contratto nazionale alle lavoratrici del tabacco.

Aiutò invece i padroni a formulare e mantenere in vita alcuni contratti provinciali e locali che non avevano alcun contenuto economico e che, lungi dal tutelare gli interessi delle tabacchine, contenevano invece norme disciplinari vessatorie e antiumane.

LE PRIME AGITAZIONI DEL 1946, 1947

Avvenuta la liberazione, le speranze e le aspirazioni dei lavoratori di conquistarsi un avvenire di pace e di lavoro, si concretarono nel rifiorire delle attività sindacali, e il risveglio di tutte le categorie, pur attraverso mille difficoltà, fu il segno della rinascita del nostro popolo alla democrazia e alla libertà.

La unità sindacale realizzata dal Patto di Roma, fu il risultato della terribile esperienza del ventennio fascista. Ormai i lavoratori avevano compreso la lezione e non volevano prestarsi più al giuoco infernale dei padroni, ed il loro slancio unitario, trionfando su tutti gli ostacoli, liquidando ogni tentativo scissionista, fu unanime dalla Sicilia a Torino, da Ancona alla Sardegna.

Alla fine del 1946 si misero in agitazione 45 mila tabacchine della provincia di Lecce.

200-250 lire al giorno, 8-10 ore di lavoro al giorno in locali malsani ed antigienici, poca o niente assistenza, nessuna tutela per i diritti spettanti circa le ferie, la gratifica natalizia, l'anzianità, le assicurazioni: queste le condizioni di vita e lavoro locali.

Lo sciopero riuscì a strappare un contratto locale che migliorò appena di poco le condizioni di lavoro delle tabacchine, ma fu importante soprattutto perchè dette inizio in altre provincie ad agitazioni che allargarono sulla stampa e in pubbliche riunioni, la di-

scussione dei problemi della categoria e la denuncia di questo ignobile sfruttamento.

Difatti i salari corrisposti in quell'epoca erano salari di fame; a Roma le lavoratrici avevano L. 150 al giorno, nella Campania L. 170, in Abruzzo e nel Veneto L. 170-180.

In diverse province furono raggiunti accordi locali.

Intanto l'agitazione della provincia di avanguardia: Lecce, diretta ad ottenere la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, venne ripresa nei primi mesi del 1947.

La Confederterra ottenne che fosse chiamato a far parte del Comitato Interministeriale per la Disoccupazione un proprio rappresentante per la difesa delle tabacchine.

La domanda avanzata dalla provincia di Lecce al predetto Comitato, già respinta per ben due volte, alla terza fu appoggiata da uno sciopero generale delle tabacchine leccesi e questa volta vittoriosamente.

Il sussidio straordinario di disoccupazione, per oltre due miliardi di lire fu infine erogato a circa 65 mila lavoratrici della provincia di Lecce. Sull'esempio di Lecce si mossero anche le altre provincie, cosicchè Brindisi, Salerno, Roma, Pescara, Chieti e Taranto e dovunque la pressione delle lavoratrici fu continua e forte, si conquistarono lo stesso diritto.

IL CONVEGNO DI PESARO (Maggio 1947)

Fino a questo momento le agitazioni delle tabacchine erano fiorite spontanee quale protesta e reazione a situazioni locali di particolare disagio. Il risveglio sindacale inoltre era limitato ad alcune zone senza coordinamento e organizzazione.

A questa coscienza sindacale che si risvegliava e si maturava bisognava quindi dare una organizzazione, una guida unitaria, un coordinamento nelle lotte.

La Confederterra Nazionale prese perciò l'iniziativa di convocare i rappresentanti sindacali delle tabacchine, riunendo i delegati di tutta Italia a convegno per esaminare le diverse situazioni esistenti, per tirare le somme sulla situazione e dare le direttive unitarie per la lotta da svolgere.

Il convegno si svolse a Pesaro nei giorni 26 e 27 maggio 1947 sotto la presidenza del Segretario Nazionale della Confederterra Illo Bosi.

Fu in questo convegno che furono gettate le basi per la costituzione dell'organismo sindacale unitario delle tabacchine e fu nominato un Comitato provvisorio democraticamente eletto, in attesa che il Congresso Nazionale della categoria eleggesse i suoi organi direttivi.

UNA GRANDE CONQUISTA: IL CONTRATTO NAZIONALE

La pressione sindacale continuò tanto che nel mese di luglio l'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.) dovette iniziare le trattative con la Confederterra Nazionale. Le trattative che si protrassero per oltre tre mesi, infine si chiusero vittoriosamente con l'accordo raggiunto presso il Ministero del Lavoro in data 10 novembre 1947.

Il contratto stipulato rappresenta l'aspirazione della categoria e, benchè la delegazione operaia, avesse avuto come scopo principale il raggiungimento dell'accordo, onde dare un contratto Nazionale alla categoria, per unirli sindacalmente, riuscì pure ad ottenere per la categoria notevoli miglioramenti economici.

Il Contratto Nazionale di lavoro rappresenta per le tabacchine una grande conquista sindacale che molte categorie, anche più numerose e avvantaggiate da una lunga esperienza di lotta, non hanno ancora raggiunta.

Con esso le tabacchine si sono conquistato:

- 1) Il riconoscimento di un unico trattamento previdenziale normativo a tutte le maestranze.
- 2) La sicurezza del posto per la durata della campagna.
- 3) La tutela per le gestanti alle quali è stato assicurato un permesso di sei settimane prima e sei settimane dopo il parto, durante il quale le stesse hanno diritto al 90% della retribuzione totale.
- 4) Il divieto del cottimo.
- 5) La determinazione dell'orario di lavoro in 7 ore giornaliere.
- 6) Il riconoscimento del diritto alla retribuzione per tutte le festività nazionali ed infrasettimanali.
- 7) La indennità di ferie, gratifica natalizia e indennità di fine campagna.
- 8) L'accordo per gli assegni familiari previsti per i dipendenti del settore industriale.
- 9) L'accordo per le assicurazioni sociali che fa obbligo ai concessionari speciali di applicare nelle tessere individuali delle maestranze le marche assicurative previste per il settore industriale.

Come sempre, dopo che i padroni hanno firmato, è necessaria una lotta altrettanto dura e tenace da parte dei lavoratori per far applicare e per realizzare quanto i padroni hanno concesso sulla carta.

Anche per le tabacchine furono necessarie agitazioni e pressioni verso tutti quanti i concessionari per imporre loro il rispetto del contratto che avevano firmato.

Vari tentativi si ebbero ovunque, particolarmente nel Veneto zona debole sindacalmente, per ribassare le paghe e forfettizzare l'istituto delle ferie, dell'anzianità, della gratifica natalizia, ecc., nel vano tentativo di distruggere le conquiste economiche contenute nel contratto.

IL 1° CONGRESSO UNITARIO: LECCE, 1948

Per fare il punto della situazione sanzionando i risultati raggiunti, per indicare alla categoria gli obiettivi da raggiungere e per coordinare l'azione sindacale, fu convocato il 1° Congresso Nazionale dei lavoratori della foglia di tabacco.

200 delegati di tutta Italia eletti democraticamente da 50 mila tabacchine organizzate nella Confederterra, convennero a Lecce nei giorni 17 e 18 marzo 1948. La mozione conclusiva metteva all'ordine del giorno della categoria i seguenti caposaldi:

1) Riconoscimento del collocamento alle organizzazioni sindacali per cui l'Organizzazione si impegna di costituire anche di fatto i propri Uffici di collocamento, che dovranno essere riconosciuti per contratto dai datori di lavoro come gli unici organismi atti ad esplicare l'avviamento numerico al lavoro.

2) Riconoscimento delle commissioni interne e dei Consigli di Gestione.

3) Modifica dell'attuale sistema di retribuzione, stabilendo essenzialmente che la paga sia composta di paga base e contingenza, con l'applicazione del sistema della scala mobile come per il settore industriale.

4) Revisione degli attuali salari per il loro adeguamento al costo della vita ed alle retribuzioni in atto negli altri settori produttivi.

5) Rispetto del principio che tutte le condizioni di miglior favore, localmente e provincialmente raggiunte di fatto o di diritto, debbano essere rispettate come diritti acquisiti ed indiscutibili.

6) Integrazione da parte dei datori di lavoro dei trattamenti assistenziali ed assicurativi, insufficienti per legge, sino a parificare in questa materia gli addetti alla lavorazione del tabacco alla categoria dell'industria, specie per le assicurazioni infortuni, malattie e disoccupazione.

7) Inoltre il Congresso, rilevata la insufficienza dell'azione sociale per la protezione del lavoro, richiede che, nel quadro generale delle rivendicazioni della C.G.I.L. sia tenuto conto delle particolari condizioni in cui si svolge il lavoro delle maestranze addette alla lavorazione del tabacco e si reclami una protezione particolare

per le malattie professionali che essa comporta, e una immediata riforma di tutta la legislazione assicurativa, sociale e del collocamento, nonché l'immediata autonomia delle regolari amministrazioni con l'adeguata partecipazione dei lavoratori.

Per la elezione del Comitato Direttivo del Sindacato Nazionale, le correnti sindacali riportavano i seguenti voti:

Lista comunista	54,90%
" socialista	26,10%
" democristiana	14,20%
" indipendente sin.	0,34%
" indipendente	0,06%
" saragattiana	0,05%
" repubblicana	0,03%

In base a tale votazione venivano chiamati a far parte del Comitato Direttivo del Sindacato Nazionale: Brando Luigi di Salerno, Cervelli Liliana di Terni, Chiri Ada di Lecce, Conghiglia Cristina di Brindisi, Filograna Michelina di Lecce, Giurtati Antonio di Padova, Pierucci Francesco di Perugia (eletto Segretario responsabile), Rossi Emilia di Ravenna, Zingarello Cesare di Lecce; più altri due sindacalisti, che la corrente democristiana si riservò di nominare, ma non nominò mai.

Era questo il primo atto di tradimento che i dirigenti democristiani operavano contro l'unità sindacale: con questa manovra i democristiani soddisfecero le direttive dei concessionari speciali del Leccese, i grandi magnati del tabacco italiano, mantenendo la situazione fluida, aperta ad ogni maneggio, pronta in ogni momento per la scissione.

PADRONI E LORO AGENTI ALL'ATTACCO DELL'UNITA'

L'aver ottenuto un contratto Nazionale, rappresentava per la categoria una grande vittoria; senza di esso le tabacchine non avrebbero potuto poi continuare le loro lotte per le rivendicazioni non ancora soddisfatte nel contratto stesso.

Ma è appunto contro questa unità che cominciano a manovrare per minarla e distruggerla, padroni e governo.

Già nel 1947 avevano cominciato a interessare le loro trame antisindacali certe organizzazioni che avevano come scopo dichiarato quello dell'assistenza, ma che in effetti miravano a spezzare l'unità raggiunta tra i lavoratori di tutte le correnti: le A.C.L.I.

Gli effetti deleteri di questa attività possono essere documentati con mille episodi. Eccòne uno, tratto da un articolo di quel tempo:

“Una ragazza alta e magra viene camminando sul ciglio della strada — è una tabacchina — la fermiamo e le domandiamo se è possibile preparare una riunione delle tabacchine nel suo magazzino.

— Se il padrone vuole, mettetevi d'accordo con lui... io non so niente....

Il Segretario della C. d. L., le domanda se conosce il contratto Nazionale, le norme che la tutelano e la ragazza è terrorizzata.

— Non so niente e non voglio sapere niente.

Il mio compagno insiste: “Ma vuoi andare a finire al sanatorio? Non ti interessa sapere quali norme igieniche devono essere applicate?”.

Si avvicina una donna anziana.

— Sono la madre. Mia figlia è stata malata e non ha avuto nulla. Le spetterebbe qualcosa?

Ma la figlia la tira per il braccio: “Mi vuoi far passare un guaio, mamma? Andiamo via!”. E se la trascina dietro.

Si è raggruppata un po' di gente e noi spieghiamo le ragioni della nostra venuta: la ragazza sta ferma a sentire, dall'alto del muraglione, seminascosta da un masso.

— Il prete va sempre a trovarle nel magazzino; sono tutte organizzate nelle A.C.L.I. — dicono gli uomini che ci sono intorno...”.

LA MANOVRA SCISSIONISTA FALLISCE: LE TABACCHINE RESTANO NELLA C.G.I.L.

Nel clima maturato il 18 aprile, iniziò la grande offensiva padronale che si illudeva — avendo dalla sua il governo — di poter di nuovo imporre alla classe-lavoratrice italiana la sua politica di soggezione e sfruttamento.

La parola d'ordine che la democrazia cristiana lanciò in quella occasione fu: “Bisogna fare anche il 18 aprile sindacale” e così fecero la scissione, ma dovettero ben presto accorgersi che se ne erano andati dalla C.G.I.L. solo quattro gatti di dirigenti, ma che i lavoratori italiani restavano nella gloriosa C.G.I.L., sotto la bandiera dell'unità.

Tutto il 1948 segna una offensiva generale di questi agenti padronali contro la categoria: a Pescara bloccano all'uscita dallo stabilimento le operaie per imporre loro la tessera di Sindacati scissionisti. Dai pulpiti si tuona contro la Confederterra, negli uffici dei padroni si minacciano le tabacchine di licenziamento e di rappresaglie se non stracciano le tessere della C.G.I.L. e non prendono quelle dei cosiddetti “Sindacati Liberi”, nelle riunioni sindacali più volte la polizia e i carabinieri pretendono di presenziare e assistere.

Ma anche queste ignobili manovre non riescono: a Salerno le tabacchine buttano sulla faccia di coloro che erano venute a distribuirle le tessere delle A.C.L.I.; a Cave le operaie acliste stracciano le tessere scissioniste e si iscrivono in massa al Sindacato unitario.

Dovunque la manovra tentata alla base dagli scissionisti fallisce: il numero di iscritti alla Organizzazione Sindacale unitaria aumenta.

LA LOTTA UNITARIA CONQUISTA ALLA CATEGORIA IL TRATTAMENTO DI MALATTIA A CARATTERE INDUSTRIALE

Fallita alla base, tentano la manovra dall'alto.

Fin dal giugno 1948, infatti, il Sindacato Nazionale Unitario avanzò alla Associazione padronale (A.P.T.I.) le richieste del miglioramento salariale e la estensione del diritto di assicurazione contro le malattie nella misura e con le norme previste per il settore industriale.

Dopo numerosi ed insistenti solleciti, le discussioni ebbero inizio il 5 novembre 1948.

L'Associazione Padronale fece trovare di fronte alla nostra delegazione una rappresentanza della C.S.I.L., pseudo organizzazione sindacale notoriamente fascista, che nulla rappresentava se non gli interessi dei datori di lavoro da cui veniva foraggiata.

Il Ministero del Lavoro sostenne anche esso la delegazione fascista della C.S.I.L. e così le trattative furono rotte. Il Sindacato Unitario, informò la base sui motivi che avevano portato alla rottura e convocò a Roma nei primi di febbraio 1949 una riunione dei dirigenti provinciali, insieme all'Esecutivo del Sindacato e alla Segreteria della Confederterra Nazionale per esaminare la situazione. In detta riunione, ciascuna organizzazione provinciale, esprimendo le aspirazioni, la volontà di lotta e l'entusiasmo della categoria, si pronunciò per lo sciopero immediato.

Il Sindacato Unitario, decise allora di far scendere in agitazione la categoria, ed eventualmente in sciopero durante il mese di febbraio, provvedendo, in tal caso, alla direzione unica nazionale.

Era la prima volta che la categoria scendeva in sciopero su piano Nazionale.

I dipendenti delle varie organizzazioni scissioniste aderirono a parole allo sciopero e poi lo sabotarono con ogni mezzo: ma esso è stato compatto e totale dovunque.

I pochi casi isolati di crumiraggio sono presto neutralizzati. La polizia interviene ovunque per difendere gli interessi padronali, in appoggio ai crumiri, quando addirittura non organizza

e dirige essa stessa il crumiraggio. Presidia le entrate negli stabilimenti e dovunque fa uso del manganello.

A Ceccano il 22 febbraio le forze dell'ordine prendono a schiaffi e a calci la delegazione di giovani tabacchine che si era recata a parlare e convincere le uniche cinque crumire della località; di notte poi le prelevava da casa e le portava in carcere. La popolazione solidarizza con le tabacchine in sciopero. Nelle Puglie accanto ed in appoggio ad esse scendono compatti i mezzadri e i braccianti.

I concessionari cominciano a capitolare uno per uno.

Lo sciopero costrinse i concessionari a riprendere le trattative.

La nostra delegazione alle trattative, puntò decisamente alla conquista dell'assistenza di malattia a carattere industriale e la ottenne; questa conquista è di grande importanza.

Dopo l'accordo i lavoratori addetti alla lavorazione della foglia del tabacco secco allo stato sciolto, occupati alle dipendenze di aziende che lavorano nei magazzini generali tabacco prodotto sul fondo che non sia esclusivamente di proprietà del concessionario, della di lui moglie e dei figli non coniugati, vengono a godere delle prestazioni economiche e sanitarie (queste ultime anche ai componenti il nucleo familiare a carico) previste per il settore dell'industria. Uguale trattamento spetta ai lavoratori addetti alla lavorazione della foglia verde, alle dipendenze delle aziende sopra indicate, quando risultino specificatamente assunti dai concessionari, per il processo di essiccazione della foglia che avviene presso i magazzini generali.

Rimane ancora esclusa da questo trattamento una parte limitata della categoria e cioè le lavoratrici dipendenti da aziende che lavorano nei magazzini generali la foglia (sia allo stato verde che secco) prodotta esclusivamente nei fondi di proprietà del concessionario, della di lui moglie o dei figli non coniugati, e questo costituisce uno degli obiettivi che il sindacato unitario si propone di raggiungere con l'appoggio e la lotta unitaria della categoria.

GLI SCISSIONISTI CONTRO IL RINNOVO DEL CONTRATTO

Prima dello scadere dell'anno, tenendo presenti le peggiorate condizioni di vita delle masse lavoratrici in generale e delle tabacchine in particolare, per l'aumentato costo della vita in tutti i settori, il Sindacato nazionale maestranze tabacchine invia all'A.P.T.I. un memoriale in data 25 novembre 1949, contenente le seguenti rivendicazioni:

1) Rivalutare le tariffe salariali della I, II e III categoria rispettivamente a L. 105 - 95 - 85 all'ora.

2) Aumentare gli assegni familiari a L. 150 per i figli, L. 125 per la moglie o marito e per ciascun genitore a carico: il contributo che attualmente pagano i concessionari speciali potrebbe coprire tranquillamente la richiesta della Confederterra Nazionale.

3) La estensione a tutta la mano d'opera dipendente dai concessionari speciali, senza distinzione di concessioni agricole e industriali, dell'assistenza malattia a carattere industriale.

4) Aumento della indennità di mensa a non meno di L. 75 al giorno.

Iniziatasi la discussione, l'Associazione Produttori Tabacchi Italiani, avanzava inaspettatamente, sapendo di potersi appoggiare ai sindacati da essa controllati, la richiesta di alcune sostanziali modifiche del contratto in vigore e cioè:

1) La esclusione della lavorazione di essiccazione della foglia verde, dalla sfera di applicazione del contratto stesso;

2) riportare le lavorazioni dipendenti dai concessionari speciali che non coltivano la foglia esclusivamente sui propri fondi, su quelli delle loro mogli, o dei loro figli celibi, agli effetti dell'assicurazione sociale, nel settore agricolo;

In questa azione i produttori erano appoggiati dalle organizzazioni sindacali scissioniste che avendo fatto proprie tali rivendicazioni sindacali, tentavano di escludere dalle trattative la Confederterra Nazionale — che intransigentemente difendeva gli interessi delle tabacchine — in modo da dare mano libera ai padroni per peggiorare il contratto, secondo le loro richieste.

Di fronte allo schieramento formato dall'Associazione padronale e dalle organizzazioni scissioniste, la Confederterra Nazionale prese decisamente posizione denunciando tali manovre, rigettando le richieste avanzate dall'Associazione padronale e insistendo nuovamente nelle sue richieste.

EROISMO, TENACIA, UNITA' DELLA CATEGORIA IN LOTTA

La categoria, di fronte all'atteggiamento intransigente dei padroni, passò sul piano dello sciopero compatto. Si pongono così in sciopero il Veneto, la Romagna, la Lombardia, la Toscana, l'Abruzzo, le Marche, e la Puglia. I più forti movimenti sindacali si sono avuti a Pavia, Rimini, Siena e Perugia, mentre nel Leccese la lotta assunse aspetti altamente drammatici.

Di fronte alla volontà decisa di tutte le tabacchine il Prefetto sentì la necessità di concentrare non solo la Celere della provincia di Lecce, ma addirittura i rinforzi, chiamati espressamente dalle provincie di Bari, Foggia, Brindisi, Taranto e Matera. La Celere scese in campo appoggiando decisamente i concessionari, talvolta occupando anche i magazzini.

Malgrado ciò, la solidarietà delle tabacchine rifulse in episodi commoventi.

Si sono distinti alcuni dirigenti crumiri che, oltre a sconfessare l'agitazione, sono arrivati in qualche caso, ad indicare alla Celere le lavoratrici da denunciare, da imprigionare e da bastonare.

L'On. Calasso alla Camera smascherava questi traditori dei lavoratori con parole di fuoco: "Come potete difendere voi le tabacchine — diceva rivolto ai vari Morelli, Lecciso — se il vostro dirigente sindacale preposto alla provincia di Lecce è anche egli un datore di lavoro? Egli è addetto alla direzione dei magazzini del Consorzio Agrario di Lecce e provincia ed è noto a tutti quali condizioni egli ha posto alle operaie per dare loro lavoro. Egli ha additato perfino le scioperanti alla polizia e ha fatto presidiare con picchetti armati in ogni reparto i magazzini del Consorzio tre giorni prima che iniziasse lo sciopero".

La posizione di tradimento degli scissionisti è stata ben compresa dalle lavoratrici: anche le poche iscritte a queste organizzazioni hanno aderito allo sciopero.

Lo sciopero a scacchiera in 40 comuni della provincia di Lecce ha determinato una lotta cruenta: la Celere ha dimostrato una brutalità mai praticata: lancio di bombe lacrimogene, pugni, calci, manganellate; una donna incinta è stata ferita al basso ventre, un lavoratore è stato colpito da un proiettile alla schiena, una lavoratrice colpita dal calcio del moschetto sulla testa, buttata a terra, ha continuato a ricevere moschettate fino ad avere una gamba rotta; un'altra lavoratrice, madre di numerosi figli, è diventata pazza per i colpi di manganello ricevuti sulla testa; venti donne arrestate, centinaia di donne fermate, oltre 500 denunce, tutto l'apparato sindacale denunciato.

A S. Cesario di Lecce, cinque padri di famiglia, arrestati durante lo sciopero, sono stati condannati per direttissima a 8 mesi di reclusione senza condizionale: il loro crimine: non potevano fare a meno di intervenire, indignati dalle violenze della Celere, che manganellava spietatamente donne e bambini.

A Perugia una lavoratrice che, per avere scioperato era stata assegnata ad un lavoro pericoloso, è deceduta in seguito ad una caduta dall'impalcatura sulla quale il padrone — per rappresaglia — l'aveva obbligata a lavorare.

In data 10 febbraio 1950 una Commissione della Confederazione Nazionale si recava dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale on. Marazza. Durante il colloquio risultava che gli scissionisti avevano concluso un accordo con i concessionari in assenza della legittima rappresentanza delle operaie in agitazione.

Tale accordo peggiorava notevolmente il precedente contratto e lasciava inoltre sospese le clausole riguardanti l'assicurazione malattia e il miglioramento salariale.

La delegazione dichiarava di non riconoscere alcun contratto che non fosse fatto col suo consenso denunciando le ragioni per cui si era arrivati, da parte dei concessionari, a fabbricare uno pseudo contratto con rappresentanti senza alcun seguito tra i lavoratori.

Il governo dovette prendere atto di questa ferma decisione e predisporre quindi la ripresa delle trattative in sede ministeriale.

LA LOTTA UNITARIA ASSICURA LA VITTORIA

La riuscita totale dello sciopero, la pressione continua e costante delle tabacchine, l'appoggio e la solidarietà degli altri lavoratori, e la tenacia dei dirigenti nelle trattative, fruttò la definizione dell'accordo che fu raggiunto il 3 maggio 1950, dopo tre mesi di snervanti discussioni.

Ecco quanto le maestranze tabacchine hanno ottenuto:

a) un aumento salariale che sarà loro corrisposto sotto forma di una giornata mensile di ferie, oltre quella già prevista; cosicché l'istituto delle ferie ha assunto per le tabacchine, grande importanza in quanto esso prevede la spettanza di 24 giorni all'anno retribuiti, conquista finora non raggiunta da alcuna altra categoria degli altri settori produttivi;

b) l'aumento degli assegni familiari nella misura di L. 20 al giorno per ciascun figlio a carico;

c) il miglioramento di alcune norme contrattuali rese più rispondenti alla realtà;

d) il riconoscimento di altre due feste infrasettimanali.

Oltre queste conquiste di natura economica, altre importanti conquiste ha segnato la lotta vittoriosa delle tabacchine.

Coi 20 giorni di sciopero condotto duramente contro i padroni, i servi e gli agenti dei padroni, le tabacchine possono andare orgogliose:

1) di aver difeso vittoriosamente il contratto ottenendo il rispetto delle condizioni esistenti nel contratto del 1947, specie nel Veneto ed in altre regioni dove hanno potuto liquidare gli arretrati e raggiunto migliori condizioni economiche per il nuovo accordo;

2) di aver dimostrato una grande maturità sindacale, giacché la categoria ha lottato compatta contro le intimidazioni, i ricatti, le violenze;

3) aver sostenuto l'organizzazione sindacale unitaria contro tutte le manovre fatte dagli scissionisti in sede di trattative, con l'effetto di rafforzare numericamente e accrescere il prestigio della Confederazione presso le masse lavoratrici;

4) aver smascherato il tradimento degli scissionisti, denunciando il loro comportamento di crumiri e traditori dei lavoratori, e chiarendo i veri scopi di queste organizzazioni al servizio dei padroni.

GLI OBIETTIVI DELLA NOSTRA LOTTA UNITARIA

1° - Assistenza e Previdenza

Per porre definitivamente tutta la categoria su un unico piano agli effetti delle assicurazioni e prestazioni previdenziali ed assistenziali, restano da risolvere i seguenti caposaldi:

1) estensione delle assicurazioni sociali a carattere industriale anche a quelle maestranze dipendenti da quelle aziende che lavorano la foglia del tabacco secco o verde, prodotto esclusivamente sui fondi di proprietà del concessionario speciale, della di lui moglie e dei figli celibi;

2) estensione dell'assistenza malattia a carattere industriale anche a quelle maestranze dipendenti da aziende agricole che lavorano la foglia del tabacco secco o verde prodotta esclusivamente sui fondi di proprietà del concessionario speciale, della di lui moglie o dei figli celibi;

3) estensione della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione a tutta la categoria.

Sarà necessario chiarire i termini del problema dell'assicurazione contro la disoccupazione, perchè le tabacchine sappiano come mobilitarsi e lottare.

Fino a quando i comunisti e i socialisti furono al governo, le tabacchine usufruirono del sussidio di disoccupazione: infatti, vinte le molte resistenze poste dai ministri democristiani della compagine governativa, nel 1947, essi fecero estendere alle maestranze tabacchine di Lecce, Taranto, Brindisi, Salerno, Chieti, Roma, Pescara, il diritto di godere del sussidio, ai sensi della legge n. 373 del 20 maggio 1946.

La concessione di tale sussidio, portò un grande contributo economico alla categoria; nella provincia di Lecce, 65 mila lavoratrici beneficiarono di oltre 2 miliardi di lire.

La concessione di tale sussidio nelle province della Puglia e specialmente nel Leccese, fu anzi motivo per la democrazia cristiana, alla vigilia del 18 aprile, per imbastire una grande speculazione politica elettorale.

Infatti, la democrazia cristiana, oltre ad avocare a sè il merito delle precedenti elargizioni di sussidio, assicurava che ne avrebbe mantenuta la ulteriore concessione. Dai pulpiti delle chiese, i ministri di Dio, trasformati in agenti elettori della democrazia cristiana, assi-

curarono a quelle lavoratrici che qualora avesse vinto la democrazia cristiana il loro sogno si sarebbe avverato: il sussidio di disoccupazione sarebbe stata cosa certa.

Anche l'on. Fanfani, Ministro del Lavoro, si scomodò da Roma inviando ai suoi amici un telegramma nel quale era data come certa la corresponsione del sospirato sussidio.

Naturalmente, quanto la democrazia cristiana aveva promesso si rilevò menzogna ed inganno, come tutte le promesse che il 18 aprile, il partito dei banchieri e degli agrari italiani, aveva fatto al popolo italiano.

Dopo la vittoria elettorale, carpita con l'inganno, il sussidio di disoccupazione straordinario fu infatti revocato ad opera proprio di quegli stessi uomini che l'avevano promesso.

Lo stesso Comitato Interministeriale che nel 1947-48 aveva concesso il sussidio straordinario di disoccupazione, giustificava la revoca e il rifiuto della concessione del sussidio di disoccupazione; sostenendo la tesi che detto sussidio non spettava alle tabacchine in quelle province ove, essendo la lavorazione del tabacco considerata di breve durata, le stesse non erano assicurate contro la disoccupazione; e lo stesso sussidio non poteva essere concesso neanche in quelle province ove, pur essendo le lavoratrici assicurate contro la disoccupazione, esisteva un periodo di sospensione stagionale, durante il quale era sospesa la indennità ordinaria di disoccupazione.

Contro questa ingiusta tesi, il Sindacato unitario prese immediatamente posizione.

Ma nè le pressioni e la continua azione del Sindacato sugli organi governativi, nè le considerazioni umane e sociali poste dal Sindacato a giustificazione del mantenimento del sussidio, valsero a far recedere il partito al governo dalla sua inumana posizione: che anzi, forte della maggioranza alla Camera, bocciò la clausola presentata dai deputati socialisti e comunisti, che prevedeva la estensione dell'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione a tutte le maestranze tabacchine, quando la Camera votò la nuova legge 264, che sostituiva la 373.

Così oggi le tabacchine — per colpa e ad opera di un governo che difende gli interessi dei ricchi — si trovano senza sussidio di disoccupazione.

Non resta loro — come a tutti i lavoratori italiani — che la via della lotta unitaria per conquistarsi questo sacrosanto diritto. Questa loro lotta è giusta e sacrosanta: infatti, con le paghe di fame che percepiscono, possono mettere da parte dei soldi, possono risparmiare una parte del loro salario per consumarlo nei periodi di disoccupazione?

Oppure possono, come nel passato, trovare — durante questi periodi di inattività — occupazione in altri lavori, specie quelli agricoli?

Non sa forse il governo che per colpa della sua politica una grave crisi si è abbattuta nelle campagne, per cui al crollo dei prezzi agricoli si accompagna la disoccupazione, all'indebitamento e alla miseria dei lavoratori della terra si accompagna la desolazione e la degradazione della nostra agricoltura?

Per sanare tale situazione che danneggia gravemente l'economia familiare delle tabacchine, l'On. Calasso ha presentato alla Camera recentemente un disegno di legge, col quale si estende l'obbligo della assicurazione contro la disoccupazione involontaria a tutte le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto e alla essiccazione della foglia allo stato verde, che prestano la loro opera retribuita alla dipendenza dei concessionari speciali, qualunque essi siano, nelle misure e con le norme previste per i lavoratori degli altri settori produttivi che usufruiscono attualmente della indennità di disoccupazione.

Ciò sempre in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro e qualora le tabacchine possono far valere almeno due anni di assicurazione e almeno sei mesi di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione; con ciò si verrebbero anche ad abolire le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale e normali periodi di sospensione e l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore ai sei mesi, nelle parti che riguardano le maestranze tabacchine e per cui la situazione attualmente esistente non permette alle stesse di essere assicurate contro la disoccupazione involontaria.

Nello stesso disegno di legge è stata prevista la estensione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali di cui al R.D. 17-8-1935 n. 1765: attualmente le tabacchine sono scoperte di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Sono queste prospettive di lotta che le tabacchine hanno innanzi a loro per raggiungere gli obiettivi atti a portare le lavoratrici al pari delle altre categorie di lavoratori.

2° - Rivalutazione Salariale

Il ritmo crescente del costo della vita, dei servizi pubblici, del gas, dell'energia elettrica, ecc., ecc., non è stato compensato da alcuna maggiorazione salariale dal 1947 ad oggi.

I salari delle maestranze tabacchine rimasti fermi nella misura stabilita col contratto di lavoro del 1947, appaiono oggi esigui di fronte all'aumentato costo della vita, ed insufficienti a garantire alle maestranze tabacchine le pur minime esigenze di vita.

Il salario attuale di una tabacchina, per sette ore di lavoro giornaliero, assomma a L. 420 al giorno: cifra troppo modesta e addirittura offensiva alla dignità delle lavoratrici stesse,

Accordo normativo

ART. 1 — APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto Collettivo Nazionale regola i rapporti di lavoro tra i Concessionari Speciali per la coltivazione del tabacco e le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.

Per la fase della lavorazione della foglia allo stato verde, si applicherà il trattamento salariale stabilito per il settore agricolo, riconoscendo per le feste nazionali, festività intrasettimanali, gratifica natalizia, mutualità, previdenza, assegni familiari, ecc., il tratta-

ART. 1. — *Determinando il campo di applicazione del contratto il quale regola i rapporti di lavoro tra i concessionari speciali per la coltivazione del tabacco e le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto; lo stesso contratto ad eccezione del salario, che sarà pari a quello stabilito per il settore agricolo, in ciascuna provincia, si applica integralmente anche per quelle maestranze specificatamente assunte dai concessionari speciali per la essiccazione della foglia verde che avviene presso i magazzini generali. Questo primo articolo del contratto contiene una importante conquista della categoria la quale prima della stipulazione del contratto collettivo di lavoro, aveva un diverso trattamento a seconda che fosse eddetta alla essiccazione della foglia verde o alla lavorazione e manipolazione della foglia secca. Avveniva cioè che le stesse lavoratrici, dipendenti da un medesimo concessionario e occupate nello stesso magazzino, avevano un certo trattamento salariale ed assistenziale finchè erano addette alla essiccazione della foglia verde, mentre usufruivano poi di un altro trattamento economico previdenziale ed assistenziale quando le stesse lavoratrici iniziavano la lavorazione e la manipolazione della foglia che esse medesime avevano essiccato.*

L'art. 1 del contratto di lavoro, pone invece la categoria su un piano unitario per quanto riguarda la previdenza, la mutualità, gli assegni familiari, la gratifica natalizia, la indennità di ferie, festività infrasettimanali, ecc.; resta soltanto ancora diverso il trattamento salariale, ma ormai, ammesso il principio della eguaglianza contrattuale per la parte normativa e previdenziale, non appare impossibile raggiungere anche la unitarietà nel trattamento salariale.

mento previsto per la lavorazione della foglia secca allo stato sciolto di cui al presente contratto a quella mano d'opera assunta specificatamente dai Concessionari per la essicazione della foglia verde che avviene presso i magazzini generali.

(Vedi « Norme di interpretazione dell'Accordo normativo » - Lettera A).

ART. 2. — DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto collettivo nazionale ha valore dal 1° Novembre 1949 al 31 Ottobre 1950 e si intende rinnovato tacitamente, di anno in anno, se una delle parti non lo disdica a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno tre mesi prima della data della sua scadenza.

Anche quando sarà denunciato continuerà a produrre i suoi effetti, pur dopo la scadenza, fino alla stipulazione di un nuovo Contratto collettivo.

ART. 3. — ASSUNZIONE DELLA MANO D'OPERA

L'assunzione della mano d'opera viene stabilita secondo le norme di legge.

Le maestranze aziendali che hanno prestato la loro opera nelle ultime campagne avranno la preferenza nell'assunzione, tenendo presente le necessità economiche dei lavoratori e le necessità tecniche e la potenzialità di assorbimento dell'azienda.

ART. 4. — MODALITA' DI ASSUNZIONE

Per l'assunzione il lavoratore è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:

- 1°) libretto di lavoro che fa fede del superato periodo di apprendistato e delle campagne di lavoro effettuate;
- 2°) tessera o libretto dell'assicurazione sociale in quanto il lavoratore ne sia in possesso;
- 3°) carta di identità o documento equipollente;
- 4°) libretto di iscrizione all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie.

L'Azienda rilascerà ricevuta per i documenti lasciati in deposito.

Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora, a notificare i successivi mutamenti e a consegnare, dopo l'assunzione, il certificato di famiglia, nonchè gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.

ART. 5. — AMMISSIONE AL LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge vigenti in materia e specificatamente la legge 26 Aprile 1934 n. 653 e susseguenti modifiche che disciplinano l'assunzione e l'impiego delle donne e dei fanciulli nelle varie branche di lavoro.

ART. 6. — PERIODO DI PROVA

Le maestranze sono soggette ad un periodo di prova non superiore ad una settimana durante il quale è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro con il solo pagamento della retribuzione delle effettive giornate di lavoro effettuate.

Alle maestranze dopo il periodo di prova, il datore di lavoro deve corrispondere la paga stabilita negli accordi salariali per la categoria alla quale il lavoratore viene assegnato.

Al lavoratore che non viene confermato, o che non crede di accettare le condizioni fissategli, verrà corrisposto il pagamento delle giornate di lavoro compiute, in base alla paga stabilita negli accordi salariali per la categoria nella quale ha prestato la sua opera, nè avrà diritto ad altro indennizzo.

E' esente dal periodo di prova il lavoratore che ha lavorato in campagne precedenti presso lo stesso datore di lavoro.

Non sono soggette a periodo di prova le operaie assunte nominativamente.

ART. 6. — *Altra conquista importante è quella della determinazione del periodo di prova: le lavoratrici che non hanno lavorato nelle campagne precedenti presso lo stesso datore di lavoro, sono soggette ad un periodo di prova non superiore ad una settimana, durante il quale è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro. Le lavoratrici che durante o al termine del periodo di prova non vengono licenziate, restano assunte al lavoro per tutta la durata della campagna in corso, nè possono venire licenziate a meno che non incorrano in una delle infrazioni per cui è previsto il licenziamento secondo quanto stabilito dall'art. 33 del contratto di lavoro.*

Durante e dopo il periodo di prova, alla lavoratrice spetta il salario stabilito per la categoria alla quale viene assegnata.

La determinazione del periodo di prova, mentre dà alla lavoratrice, che ha superato detta prova, la sicurezza del posto per tutta la durata della campagna, toglie al concessionario la possibilità di commettere abusi al riguardo.

ART. 7. — APPRENDISTATO

Il lavoratore, qualunque sia l'età, ma comunque non inferiore ai 14 anni, che non ha mai prestato la sua opera nella lavorazione del tabacco, è ammesso ad un periodo di apprendistato non superiore a tre settimane dopo di che deve essere assegnato alla categoria per la quale è stato assunto.

L'apprendista che ha superato i primi dieci giorni ha diritto di compiere l'intero periodo di cui al primo comma salvo che incorra in sanzioni disciplinari di cui all'art. 33.

Il passaggio da una categoria all'altra nell'Azienda avverrà senza altro periodo di apprendistato.

ART. 8. — ORARIO DI LAVORO

La durata normale di lavoro per la fase secca è di sette ore giornaliere e dovrà essere fissata dall'azienda ed esposta in apposita tabella da affiggere secondo le norme di legge.

Il tempo impiegato nel corso dell'orario normale, per gli spostamenti da un locale all'altro, per necessità di lavoro, deve essere considerato come lavoro effettivo.

In caso di interruzioni di lavoro di breve durata dovute a cause di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata.

In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 60 minuti nella giornata, qualora l'Azienda trattenga i lavoratori nello stabilimento, questi avranno il diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.

(Vedi « Norme interpretative dell'Accordo Normativo » - Lettera B).

ART. 9. — CONTROLLO DI PRESENZA

Sarà considerato assente qualsiasi lavoratore che non sia in condizioni di far constatare la sua presenza e la sua regolare prestazione d'opera nello stabilimento.

ART. 8. — La durata del lavoro che era di 8 e anche di 9 ore al giorno, è stata fissata con il presente articolo, in 7 ore giornaliere; il lavoro svolto oltre le 7 ore è considerato straordinario e come tale deve essere retribuito con il 20 % di aumento rispetto alla pagaglobale giornaliera.

20 Verdi fog. 42

Compiuto almeno un mese di servizio, la frazione di mese superiore ai quindici giorni si considera come mese compiuto.

Agli effetti di quanto sopra non dovrà computarsi qualsiasi assenza non giustificata, nonchè le sospensioni di lavoro che abbiano durata superiore a 6 giorni feriali.

Il lavoratore che per esigenze dell'azienda non usufruisse delle ferie spettantegli avrà il diritto alla retribuzione di altrettante giornate.

Il lavoratore ha diritto di chiedere — in occasione dei normali periodi di paga — anticipi sull'importo delle ferie maturate.

(Vedi « Norme di interpretazione dell'Accordo normativo » - Lettera C).

ART. 21. — GRATIFICA NATALIZIA

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore, a titolo di gratifica natalizia, una giornata della retribuzione globale di fatto per ogni quattordicina di servizio prestata o frazione di essa superiore ad una settimana.

22. — ASSICURAZIONI SOCIALI; 12-9

Per le assicurazioni sociali valgono le disposizioni di legge e le norme di cui all'accordo allegato.

ART. 21. — Ad ogni lavoratrice spetta, a titolo di gratifica natalizia una giornata di retribuzione globale di fatto per ogni quattordicina di servizio prestato o frazione di essa superiore ad una settimana. La liquidazione della gratifica natalizia dovrà essere liquidata alla fine della campagna.

ART. 22. — Accordo per le assicurazioni sociali. - Per le assicurazioni sociali è stato raggiunto un accordo integralmente riportato nel contratto secondo cui tutte le aziende che lavorano la foglia del tabacco sia allo stato verde che allo stato secco, giusto quanto stabilito dall'art. 1 sopra illustrato, il cui prodotto non viene esclusivamente ricavato dai fondi di proprietà del concessionario speciale, della di lui moglie o dei figli celibi, debbono applicare sulle tessere individuali dei propri dipendenti le marche assicurative di cui alla tabella B) annessa al R. D. 14 aprile 1939, n. 636 e susseguenti aggiornamenti e modifiche. Le assicurazioni sociali sono cioè uguali a quelle previste per i dipendenti del settore industriale.

Soltanto per quelle lavoratrici dipendenti da aziende che compiono operazioni di cui all'art. 1 del contratto e la cui foglia viene prodotta esclusivamente sui fondi di proprietà del concessionario speciale, della di lui mo-

ART. 23. — ASSEGNI FAMILIARI

Per gli assegni familiari valgono le norme della gestione speciale per i lavoratori della foglia di tabacco di cui all'allegato accordo e alla Convenzione 3 febbraio 1949.

ART. 24. — TRATTAMENTO DI MALATTIA

In ogni caso di malattia accertata, al prestatore d'opera comperterà l'assistenza prevista dall'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie, in base alle disposizioni concordate in data 17 Marzo 1949 e rese esecutive con circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 11659/C.U. in data 26 Marzo 1949.

Durante la malattia il datore di lavoro è tenuto a conservare il posto al lavoratore.

ART. 25. — PRONTO SOCCORSO

Il datore di lavoro deve provvedere a che nello stabilimento non manchi l'attrezzatura per praticare i primi urgenti soccorsi al lavoratore, in caso di incidenti, infortuni o qualsiasi altra evenienza.

glie e dei figli celibi, rimane ferma l'applicazione dei contributi nella misura e con le modalità previste per i lavoratori dell'agricoltura.

Si può quindi affermare che attualmente la quasi totalità della categoria ha diritto alle assicurazioni sociali previste per il settore industriale poiché, come è facile comprendere, sono poche e comunque con attività molto limitata, le aziende che lavorano il tabacco prodotto sui fondi del concessionario, della di lui moglie e dei figli celibi. Prima di tale accordo invece quasi tutte le aziende applicavano i contributi assicurativi previsti per il settore dell'agricoltura in quanto erano considerate aziende industriali solamente quelle che lavoravano tabacco totalmente prodotto sui fondi di terzi.

ART. 23. — Particolarmente significativo ed importante è l'accordo per gli assegni familiari. Tale accordo assicura a tutte le maestranze tabacchine, addette sia alla lavorazione della foglia secca che alla essiccazione della foglia verde nei magazzini dei concessionari speciali, e qualunque siano le caratteristiche e la qualifica dell'azienda dalla quale dipendono, un trattamento uniforme per gli assegni familiari, trattamento pari a quello previsto per gli addetti al settore industriale. Con lo stesso accordo veniva costituita una Sezione autonoma della Cassa Unica degli Assegni Familiari; la mi-

ART. 26. — CAMERA DI ALLATTAMENTO

Il datore di lavoro deve tenere a disposizione nello stabilimento un locale con l'adeguata attrezzatura, per permettere alle lavoratrici di provvedere all'allattamento dei propri bambini, senza bisogno di allontanarsi dall'azienda.

ART. 27. — MENSE AZIENDALI

In relazione all'attuale situazione alimentare, le aziende provvederanno alla istituzione di una mensa aziendale, o, in sostituzione, a corrispondere a ciascun dipendente una indennità di L. 30 per ogni giornata di presenza al lavoro.

ART. 28. — PRESTAZIONI

Quando la dislocazione dei locali di uso delle celle a caldo per il prosciugamento del tabacco cernito esige di proteggere da forti sbalzi di temperatura i lavoratori addettivi, il datore di lavoro terrà a disposizione coperte di lana in congruo numero.

sura dei contributi dovuti dalle ditte concessionarie per questo titolo, fu poi stabilita in una convenzione del 3 febbraio 1949.

A questo proposito la Confederterra Nazionale, in occasione del recente sciopero della categoria, ha denunziato al Ministero del Lavoro le evasioni commesse dai concessionari per cui sia il Ministero che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale hanno assicurato di avere già adottato energiche misure al riguardo.

Dal 10 gennaio 1947 al 31 luglio 1948, la misura degli assegni familiari era la seguente: L. 63, 47, 37 rispettivamente per ciascun figlio, per la moglie o marito invalido e per ciascun genitore a carico; dal 1° agosto al 31 ottobre 1949, la misura degli assegni familiari fu aumentata di L. 12 al giorno e fu pertanto determinata in L. 75, 59, 49 al giorno rispettivamente per ciascun figlio, per la moglie o marito invalido, e per ciascun genitore a carico; a decorrere dal 1° novembre 1949 la misura degli assegni familiari per ciascun figlio a carico è stata aumentata di L. 20 al giorno e quindi risulta attualmente di L. 95 al giorno.

Gli assegni familiari debbono essere corrisposti dai datori di lavoro direttamente ai lavoratori allo scadere di ogni periodo di paga.

ART. 29. — IGIENE DEI LOCALI

Il datore di lavoro è tenuto a mantenere i locali adibiti alla lavorazione del tabacco nelle migliori condizioni igieniche possibili, in base alle norme di legge e alle disposizioni della Direzione Generale dei Monopoli, e segnatamente dotare gli stabilimenti di gabinetti di decenza particolarmente attrezzati per l'uso femminile e, con acqua corrente, ove sia possibile l'allacciamento all'acquedotto.

ART. 30. — LAVORI PESANTI

Per l'impiego delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge. In particolare le donne e i giovani inferiori ai 18 anni non potranno essere adibiti a lavori pesanti che richiedano uno sforzo fisico sproporzionato alla loro costituzione.

ART. 31. — CONSERVAZIONE MATERIALE E ATTREZZI

E' preciso obbligo del prestatore d'opera conservare in buono stato le macchine, gli arnesi, gli attrezzi, i mobili ed in genere tutto quanto è a lui affidato e messo a sua disposizione, senza portare modificazione alcuna se non dopo averne ottenuta l'autorizzazione dal datore di lavoro.

Il lavoratore risponde delle eventuali perdite o danni arrecati a tali oggetti per sua colpa accertata e il relativo importo gli verrà trattenuto sulla paga.

ART. 32. — VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO

Nessun lavoratore può rifiutarsi a qualsiasi visita che fosse necessaria, sia allo scopo di inventario degli oggetti affidatigli, sia allo scopo di controllo all'uscita dello stabilimento.

ART. 33. — PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Qualsiasi infrazione al presente accordo collettivo di lavoro e gli atti che perturbino l'andamento normale dell'azienda commessi dal lavoratore sono puniti, secondo la gravità della mancanza, nel seguente modo:

1) con la multa da un settimo ad un quarto della paga globale giornaliera nei seguenti casi:

- a) disubbidienza recidiva e continuata;
- b) incuria nell'esecuzione delle proprie mansioni;

- c) ubriachezza;
- d) assenza ingiustificata dall'azienda fino a due giorni;
- e) abbandono o assenza temporanea ingiustificata dal posto di lavoro;
- f) ritardi abituali all'inizio del lavoro, sospensione o anticipazione della cessazione del lavoro;
- g) atti che rechino pregiudizio alla disciplina dello stabilimento;

2) con la sospensione dal lavoro e dalla paga fino ad una settimana per i seguenti motivi:

- a) assenza ingiustificata superiore a tre giorni;
 - b) risse nello stabilimento;
 - c) atti che rechino pregiudizio alla sicurezza dello stabilimento nonchè al normale e regolare andamento del lavoro;
 - d) minacce gravi verso il datore di lavoro o chi per esso;
- 3) con il licenziamento in tronco per i seguenti motivi:
- a) in caso di recidiva alle mancanze contemplate alle lettere a) b) c) del comma precedente;
 - b) furto o danneggiamento volontario al materiale di lavorazione ed a qualsiasi altra cosa di proprietà dell'Azienda;
 - c) condanna per reati infamanti;
 - d) passaggio a vie di fatto verso il datore di lavoro o chi per esso.

Tutte le multe di cui al n. 1 debbono essere dal datore di lavoro versate alle rispettive sedi provinciali dell'I.N.A.M.

ART. 34. — INDENNITA' DI LICENZIAMENTO

Agli operai che hanno con l'Azienda un rapporto continuativo di lavoro spetta, in caso di licenziamento, una indennità che si commisura come segue:

- fino a 5 anni compiuti di servizio effettivo: giorni 4 di paga per ogni anno di anzianità maturata fino al 31 dicembre 1949; giorni 6 per ogni anno di anzianità maturata successivamente a tale data;
- fino a 10 anni compiuti di servizio effettivo; giorni sei di paga per ogni anno;
- fino a 15 anni compiuti di servizio effettivo: giorni otto di paga per ogni anno;
- fino a 20 anni compiuti di servizio effettivo: giorni dieci di paga per ogni anno;
- oltre i 20 anni compiuti di servizio effettivo: giorni 12 di paga per ogni anno;

Il computo dell'anzianità decorre dalla campagna 1942.

Nel caso di dimissioni, le indennità di licenziamento, previste nel presente articolo, vengono ridotte:

per anzianità fino a 5 anni del	50 %;
" " " " 10 " "	40 %;
" " " " 15 " "	30 %;
" " " " 20 " "	20 %;
" " oltre 20 " "	10 %.

Agli operai che abbiano raggiunto il limite di età agli effetti delle assicurazioni sociali la indennità di cui sopra sarà corrisposta per intero.

Il computo delle indennità viene fatto fino a tutto il 1945 conteggiando la sola paga base, e dal 1° gennaio 1946 con la paga globale.

Per i lavoratori assunti per il periodo di campagna, il datore di lavoro, all'atto del licenziamento, concederà una indennità di fine campagna di una giornata di paga globale per ogni bimestre compiuto o frazione superiore al mese di occupazione presso l'azienda.

Nessuna indennità spetta al lavoratore licenziato per l'applicazione, nei suoi confronti, dell'art. 33 comma 3, esclusi i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 ivi richiamate.

(Vedi « Norme di interpretazione dell'Accordo normativo » - Lettera D).

ART. 35. — CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di disaccordo tra datore di lavoro e lavoratore, le controversie individuali saranno sottoposte all'esame delle rispettive com-

ART. 34. — Altro istituto importante conquistato con il contratto, è la indennità di fine campagna, indennità mai concessa alle maestranze tabacchine prima di tale contratto. La detta indennità viene corrisposta alle maestranze all'atto del licenziamento per fine campagna, nella misura di una giornata di paga globale di fatto per ogni bimestre di lavoro compiuto o frazione superiore al mese di occupazione presso l'azienda. L'accettazione di tale articolo e della indennità di fine campagna prevista, fu in effetti un ripiego; infatti la richiesta avanzata dal Sindacato Nazionale Maestranze Tabacchine tendeva a riallacciare la questione della cessazione della campagna con il disposto dell'art. 3 in merito alle assunzioni. Era cioè intendimento del Sindacato Nazionale non accettare alcuna liquidazione di fine campagna in modo che le lavoratrici che per effetto dell'art. 3 debbono essere riassunte dal concessionario presso il quale hanno prestato la loro opera nella precedente campagna, venissero ad avere con lo stesso concessionario un rapporto continuativo di lavoro che non avrebbe dovuto cessare con la sospensione del lavoro ad ogni fine campagna. Naturalmente la indennità di liquidazione, in questo caso, avrebbe dovuto essere conteggiata su tutte le campagne durante le quali le lavoratrici avessero prestato la loro opera presso lo stesso concessionario

petenti organizzazioni provinciali delle parti contraenti, che dovranno esperire il tentativo di conciliazione entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta denuncia.

ART. 36. — CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive saranno deferite, a seconda della loro natura, all'esame delle competenti organizzazioni di datori di lavoro e dei lavoratori delle parti contraenti per la loro definizione.

ART. 37. — TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso di azienda, durante il periodo di lavorazione, non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore ad essa addetto conserverà i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

ART. 38. — CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti con il presente accordo non hanno inteso modificare le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti.

Dichiarazione a verbale

1) **Indennità di caro-pane** — Per l'indennità di caro-pane valgono le norme di legge. ⁽¹⁾

2) **Assistenza di malattia** — Ferme restando le norme stabilite all'Art. 24, le parti concordano di promuovere di intesa con gli Enti mutualistici interessati e nei limiti degli attuali oneri contributivi, la costituzione di una gestione autonoma per l'assistenza malattia a tutti i lavoratori regolamentati dal presente Contratto. A tale gestione sarà demandata anche l'assistenza alle gestanti, ferme restando nel frattempo le norme stabilite all'articolo 19 del presente Contratto.

(1) N.B. - D.L. 563 del 6 maggio 1947 - Gazz. Uff. n. 151 del 5 luglio 1947 - dal 16 aprile 1947 al 30 giugno 1947 L. 6 al giorno.

D.L. n. 770 del 16 luglio 1947 - Gazz. Uff. n. 190 del 21 agosto 1947 - dal 1° luglio 1947 al 31 luglio 1948 L. 12 al giorno.

Legge n. 1093 del 1° luglio 1948 - Gazz. Uff. n. 193 del 20 agosto 1948 - dal 1° agosto 1948 L. 30 al giorno.

Circolare n. 627 del 21 luglio 1947 dell'Alto Commissariato dell'Alimentazione con la quale viene riconosciuta alla lavorazione del tabacco la qualifica di lavoro pesante:

a) operai addetti al ricevimento, all'essiccazione, alla cernita e alla manipolazione della foglia di tabacco, al carico e scarico delle celle ed all'imballaggio ed imballo del tabacco (tutti prestanti la loro opera nelle concessioni agricole e industriali);

b) operai che partecipano direttamente alla lavorazione industriale del tabacco nelle sue diverse fasi nelle manifatture di Stato.

Norme di interpretazione dell'accordo normativo

A) **Applicazione del Contratto** (Art. 1) — Il secondo comma non riguarda il Compartimento di Lecce, non esistendo, allo stato attuale, la lavorazione del tabacco verde presso i magazzini generali.

Inoltre si precisa che la fase della lavorazione della foglia allo stato verde comprende tutte le lavorazioni che vanno dalla raccolta della foglia al riscontro del carico.

Per quanto si riferisce al presente articolo, le parti si richiamano anche alla circolare del Ministero del Lavoro n. 16000 del 12 marzo 1948, allegata al presente Contratto.

Le Organizzazioni contraenti debbono collaborare in Provincia per l'osservanza delle norme del Contratto e per tutti i motivi di interpretazione che valgono per l'applicazione del Contratto stesso.

B) **Orario di lavoro** (Art. 8) — Nelle Provincie ove sono attualmente in vigore, in applicazione di precedenti accordi tra Organi sindacali, pattuizioni salariali riferite ad otto ore di lavoro, si conviene che, in deroga all'articolo 8, sarà conservato l'orario di otto ore.

C) **Ferie** (Art. 20) — Per i Compartimenti di Perugia e di Cava dei Tirreni — in dipendenza delle particolari condizioni esistenti — la misura delle ferie, in deroga al primo comma dell'art. 20 è ridotta ad una giornata e mezza.

D) **Indennità di licenziamento** (Art. 34) — Con l'indennità di fine campagna le parti hanno inteso di concedere uno speciale premio, in sostituzione della indennità di anzianità, e ciò dato il carattere stagionale della lavorazione.

La legge opera in ragione

Accordo salariale

Le tariffe salariali dei lavoratori dipendenti dai Concessionari speciali per la lavorazione della foglia di tabacco sono convenute nel modo che segue:

A) Per le lavoratrici addette ai tabacchi di tipo orientale:

L. 460 per quelle del 1° Gruppo

" 440 " " " 2° "

" 420 " " " 3° "

B) Per le lavoratrici addette ai tabacchi scuri di tipo americano:

L. 545 per quelle del 1° Gruppo

" 525 " " " 2° "

" 505 " " " 3° "

Tale retribuzione è riferita a sette ore di lavoro giornaliero ed è comprensiva dell'indennità di contingenza e dell'indennità di mensa.

Per i lavoratori delle categorie non direttamente attinenti alla lavorazione del tabacco (falegnami, muratori, macchinisti, fuochisti di caldaie, elettricisti e meccanici), il trattamento economico sarà fissato con accordi provinciali con riferimento al trattamento economico delle categorie di provenienza.

Per i lavoratori delle categorie attinenti alla lavorazione del tabacco, di cui alle tabelle riportate a pag. 44, il trattamento economico sarà determinato aumentando del 30 % le corrispondenti tariffe del personale femminile.

Per il periodo di apprendistato sarà applicata una riduzione del 10 % agli addetti ai tabacchi orientali e del 12 % agli addetti ai tabacchi tipo americano, sui salari del 3° Gruppo di cui alle tabelle di pag. 18.

Agli addetti alla lavorazione del tabacco di età inferiore ai 17 anni si corrisponderanno le retribuzioni relative ai gruppi e categorie previsti dalle suddette tabelle ridotte del 5 % per i tabacchi orientali e del 18 % per i tabacchi di tipo americano.

*Tabella dei gruppi e categorie delle maestranze addette
alla lavorazione dei tabacchi di tipo americano:*

DONNE

1. **Gruppo:** Capo Reparto - Capo Gruppo - Capo Squadra.
2. **Gruppo:** Raffinatrici - Cernitrici di 1° - Imbottatrici e imballatrici addette alle celle a caldo.
3. **Gruppo:** Stivatrici - Legatrici - Trasportatrici e porgitrici - Cernitrici di 2° (1) - Misuratrici - Servizi vari.

UOMINI

1. **Gruppo:** Capo Reparto - Capo Squadra.
2. **Gruppo:** Imbottatore.
3. **Gruppo:** Addetti all'inforno e sforno - Addetti alle stufe - Trasportatori delle casse e delle botti - Stivatori - Lavori vari.

*Tabella dei gruppi e categorie delle maestranze addette
alla lavorazione dei tabacchi di tipo orientale:*

DONNE

1. **Gruppo:** Capo Squadra - Imballatrici di 1 e 2° - Addette alle stufe Ai caloriferi - Alla cernita in filze.
2. **Gruppo:** Imballatrici di 3° - Addette ai frasami, all'inumidimento, alle stive, intorchiatrici, incassettatrici ed addette ai pani.
3. **Gruppo:** Cernitrici, spianatrici, spuldatrici, lavori vari (pulizia carico e scarico), ecc.

UOMINI

L'assunzione della eventuale maestranza maschile, ai soli fini dell'assegnazione di categoria, troverà riferimento nella tabella per uomini stabilita per gli addetti alla lavorazione dei tabacchi di tipo americano.

(1) Le cernitrici di 2. passeranno alla categoria di cernitrici di 1. dopo un anno di lavoro.

Accordo per gli assegni familiari

Vista l'opportunità di assicurare a tutti i prestatori di lavoro assunti, specificamente per la lavorazione della foglia del tabacco, quali che siano le caratteristiche dell'Azienda dalla quale dipendono, un trattamento uniforme per gli assegni familiari;

in dipendenza dell'accordo per gli assegni familiari stipulato in sede di contratto collettivo il 10 novembre 1947;

il giorno 3 febbraio 1949 è stata stipulata la seguente:

CONVENZIONE

Il giorno 3 febbraio 1949 si sono riuniti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sotto la presidenza del comm. dott. Amleto Angelelli, Direttore Generale dei Rapporti di lavoro, assistito dai dottori Giovanni Carapezza e Gavino Salis del Ministero stesso: il dottor Antonio Squartini, il dott. Antonio Franco, il dott. Antonio Franich e il dott. Costantino Olivari in rappresentanza dell'Associazione Produttori Tabacchi Italiani; l'on. sen. Francesco Pierucci e la signora Maria Luisa Malaspina in Viviani in rappresentanza della Confederterra; il dott. Alessandro Cappelletti e il dott. Mari Bernardino, in rappresentanza della Libera Confederazione Lavoratori della Terra; il comm. dott. Giovanni Palma Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il dott. Luigi Setzu dello stesso Istituto, per esaminare il problema relativo all'applicazione del Contratto Nazionale 10 novembre 1947 per quanto riguarda la materia degli assegni familiari per i lavoratori della foglia di tabacco nei magazzini generali dei Concessionari speciali.

Tra le parti viene convenuto quanto segue:

Art. 1. — Le aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco si impegnano a versare all'Istituto Nazionale della previdenza sociale i mezzi finanziari necessari per la costituzione e il funzionamento di una apposita gestione per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti dei loro dipendenti addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonché di quelli assunti specificatamente per la essiccazione della foglia verde presso i magazzini stessi.

Art. 2. — La corresponsione degli assegni familiari nella misura prevista dalla allegata tabella A e il pagamento dei relativi contributi

nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo precedente devono essere effettuati con le particolari modalità previste dagli articoli da 30 a 41 e successive modificazioni del R. D. 21 luglio 1937 n. 1239.

Art. 3. — Sino all'inizio del primo periodo di paga successivo alla data del 31 luglio 1948 in luogo del contributo di cui alla allegata tabella, le operazioni di conguaglio devono essere effettuate sulla base dell'aliquota del 22 % sul limite massimo di retribuzione di L. 250 giornaliera. ⁽¹⁾

Sino a tutto il 31 luglio 1948 gli assegni familiari di carovita di cui alla tabella allegata sono ridotti della maggiorazione della indennità di carovita prevista dall'art. 3 della legge 7 luglio 1948, n. 1093.

Art. 4. — Fermo restando l'obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni periodo di paga, le Aziende che lavorano esclusivamente tabacco di produzione propria e che non sono obbligate alla tenuta dei libri paga, devono presentare alle Sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro i primi dieci giorni di ciascun mese le denunce di cui all'art. 37 del R. D. 21 luglio 1937 n. 1239 in base ai periodi di paga scaduti nel mese precedente, nonché un elenco nominativo dei prestatori d'opera addetti alle lavorazioni di cui all'art. 1 del presente accordo con l'indicazione per ciascun nominativo delle giornate di lavoro effettivamente prestate nei periodi di paga anzidetti.

Copia di detto elenco nominativo deve pure essere trasmessa agli Uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

Art. 5. — In caso di disavanzo della gestione provvisoria di cui al presente accordo, i datori di lavoro della categoria si impegnano a versare il maggior contributo che si renderà necessario per la copertura del disavanzo stesso.

Art. 6. — L'Associazione Produttori Tabacchi Italiani si impegna a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco completo di tutte le aziende di cui all'art. 1 operanti nel territorio nazionale per ciascuna delle campagne.

Art. 7. — Le sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale inizieranno le operazioni di conguaglio per gli assegni familiari di cui al presente accordo non appena saranno loro pervenute le denunce di almeno il 90 % delle aziende di cui al precedente articolo operanti nella propria circoscrizione.

(1) N. B. - L'aliquota a carico del datore di lavoro ha subito poi delle modifiche che sono riportate a pag. 47

Art. 8. — Nella eventualità che nei settori della Cassa Unica degli assegni familiari per i quali è prevista una misura di prestazioni identica a quella di cui all'unita tabella si verificano variazioni, le parti si impegnano a rivedersi per esaminare gli opportuni adeguamenti.

Art. 9. — Il presente accordo decorre dalla data prevista dal Contratto nazionale 10 novembre 1947 per i lavoratori della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali ed opererà sino a tutto il periodo di paga precedente a quello di entrata in vigore del provvedimento legislativo che disciplinerà la materia.

Dal 10 Novembre 1947 al 31 Luglio 1948						
	Operai					Impiegati
	Giornalieri	Settimanali (6 giorni)	Quattordicinali (12 giorni)	Quindicinali (13 giorni)	Mensili (26 giorni)	Mensili
Per ciascun figlio .	63	378	756	819	1.638	1.742
Per la moglie e per il marito invalido .	47	282	564	611	1.222	1.274
Per ciascun genitore	37	222	444	481	962	1.001
Dal 1° Agosto 1948 al 31 Ottobre 1949						
	Operai					Impiegati
	Giornalieri	Settimanali (6 giorni)	Quattordicinali (12 giorni)	Quindicinali (13 giorni)	Mensili (26 giorni)	Mensili
Per ciascun figlio .	75	450	900	975	1.950	2.054
Per la moglie e per il merito a carico .	59	354	708	767	1.534	1.586
Per ciascun genitore	49	294	588	637	1.274	1.313
A decorrere dal 1° Novembre 1949						
	Operai					Impiegati
	Giornalieri	Settimanali (6 giorni)	Quattordicinali (12 giorni)	Quindicinali (13 giorni)	Mensili (26 giorni)	Mensili
Per ciascun figlio .	95	570	1.140	1.235	2.470	2.574
Per la moglie e per il marito invalido .	59	354	708	767	1.534	1.586
Per ciascun genitore	49	294	588	637	1.274	1.313

Aliquota a carico del datore di lavoro da versare all' I.N.P.S. $\left\{ \begin{array}{l} \text{dal } 10/11/47 \text{ al } 31 \text{ luglio } 1948 \quad 22 \% \text{ (massimale L. } 250) \\ \text{dal } 1/8/48 \text{ al } 31 \text{ ottobre } 1949 \quad 10 \% \text{ (" " } 750) \\ \text{dal } 1^\circ \text{ novembre } 1949 \quad 11.10 \% \text{ (" " } 750) \end{array} \right.$

Accordo per le assicurazioni sociali

1) Per le aziende che compiono le operazioni di cui all'art. 1 dell'accordo normativo la cui foglia viene prodotta esclusivamente sui fondi di proprietà del Concessionario speciale, della di lui moglie o dei figli celibi, rimane ferma l'applicazione dei contributi nella misura e con le modalità previste per i lavoratori dell'agricoltura, con l'aggiunta delle norme contenute nel presente accordo.

2) L'onere contributivo per le singole aziende che si trovano nelle condizioni di cui sopra dovrà essere determinato sulla base del numero effettivo di giornate di lavoro risultanti dagli appositi elenchi presentati all'Istituto della Previdenza Sociale, ai fini degli assegni familiari, e che dovranno, all'uopo, essere inviati, in copia, all'Ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati, oppure dovrà essere determinato sulla base di un numero medio di giornate per quintale di tabacco lavorato da stabilirsi, queste ultime, dalle apposite Commissioni Provinciali dei contributi agricoli unificati in conformità ai dati forniti dal Monopolio per ciascuna varietà di tabacco.

3) Sulla base dei predetti elenchi presentati, ai fini degli assegni familiari, gli Uffici provinciali dei contributi agricoli unificati compileranno degli elenchi speciali dei lavoratori addetti alle aziende di cui sopra con l'indicazione del numero effettivo di giornate da ciascuno prestate, da servire ai fini dell'accreditamento per le assicurazioni sociali.

4) Per tutte le altre aziende che lavorano la foglia del tabacco di cui all'art. 1 dell'accordo normativo il cui prodotto non viene esclusivamente ricavato dai fondi di proprietà del Concessionario speciale, della di lui moglie o dei figli celibi rimane stabilito che per le assicurazioni sociali i Concessionari speciali dovranno applicare le marche sulle tessere individuali dei propri dipendenti di cui alla tabella B) annessa al R. D. 14 aprile 1939 n. 636 e susseguenti aggiornamenti e modifiche come in precedenza deciso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

5) Qualora risulti che gli stessi lavoratori di cui al N. 1, 2, 3 del presente accordo hanno eseguito durante l'annata agraria giornate di lavoro quali giornalieri di campagna o quali componenti di famiglie mezzadrili e coloniche, dovranno essere iscritti nei normali elenchi dei lavoratori agricoli con la qualifica loro spettante.

Disposizioni ministeriali per le assicurazioni sociali e gli assegni familiari

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in data 12 marzo 1948, ha indirizzato ai competenti organi provinciali ed agli organismi sindacali la seguente circolare n. 16.000:

Omissis

Nei riguardi delle assicurazioni sociali, dalle Commissioni di cui all'art. 5 del D. L. 24 settembre 1940, n. 1949, si riconosce, come del resto già determinato per prassi costante, che per le operazioni suddette compiute da aziende che lavorano tabacco prodotto sui fondi altrui, o in parte su fondi propri, si debbono applicare le contribuzioni di cui alla tabella B annessa al R. D. 14 aprile 1939, n. 636 e successive modifiche e integrazioni con i sistemi di versamento vigenti per i lavoratori della industria; mentre per le aziende che lavorano nei magazzini generali la foglia prodotta esclusivamente sui fondi di proprietà del concessionario speciale, della di lui moglie e dei figli non coniugati, si debbono applicare i contributi nella misura prevista per i lavoratori dell'agricoltura.

Quanto alle modalità di riscossione, le parti contraenti si sono trovate concordi coll'ammettere che, nei riguardi di questa ultima categoria di aziende, i contributi agricoli debbono essere applicati sul numero effettivo di giornate di lavoro risultanti dagli appositi elenchi che le ditte dovranno presentare all'Istituto nazionale della Previdenza Sociale ai fini degli assegni familiari.

L'identificazione dei lavoratori aventi diritto alle prestazioni previdenziali deve essere fatta secondo quanto indicato nei citati accordi con il sistema degli elenchi anagrafici, inscrivendo i lavoratori interessati in elenchi speciali per il numero effettivo di giornate da ciascuno prestate.

Con provvedimento legislativo in corso, la materia degli assegni familiari per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco prevista dal contratto di lavoro, che si allega, viene riordinata conformemente alle indicazioni generali sopra esposte, mentre nessun particolare provvedimento legislativo si ravvisa necessario per quanto concerne le assicurazioni sociali.

L'accordo intervenuto non accenna esplicitamente al settore delle assicurazioni malattie; è evidente però l'opportunità, anche in considerazione del voto espresso dalla Commissione Centrale per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati che, anche al fine di non determinare complicazioni e incertezze nel versamento delle contribuzioni, l'ordinamento contributivo e assi-

stenziale nel ramo di cui trattasi, venga coordinato e adeguato a quello delle assicurazioni sociali, ciò che vien fatto con altro provvedimento in corso.

Poichè la nuova disciplina concernente gli assegni familiari è in corso di attuazione, si rende necessario predisporre immediatamente il nuovo ordinamento, specie per quanto riguarda la materia contributi, onde porre le aziende interessate e gli Uffici competenti in condizioni di dare corso immediato alle riscossioni e agli eventuali recuperi non appena le nuove norme di legge saranno emanate e per porre altresì gli Istituti previdenziali in grado di poter dare sollecito inizio alla erogazione delle prestazioni.

Le autorità governative, gli Enti ed Uffici cui la presente è diretta, verranno pertanto, ciascuno per la parte di propria competenza, disporre perchè il nuovo ordinamento sia reso noto alle ditte ed ai lavoratori interessati e perchè sia tutto predisposto in tempo per dare inizio alla riscossione dei contributi e alla erogazione delle prestazioni secondo le seguenti direttive:

1. — Periodo culturale - Fase della coltivazione.

Per le operazioni relative alla semina nei semenzai, alla raccolta e trasporto della foglia verde si applicano i contributi agricoli unificati con le norme e modalità comuni a tutte le colture agrarie: pertanto, le Commissioni provinciali dovranno determinare, dove già non lo abbiano fatto, le giornate di lavoro mediamente occorrenti per le operazioni anzidette, oppure quando nella provincia venga adottato il sistema dell'accertamento dell'effettivo impiego di mano d'opera rilevato attraverso un libretto di lavoro o con altro sistema idoneo, si procederà anche per le giornate inerenti alla coltivazione del tabacco al rilevamento normale, come per quelle delle altre coltivazioni.

2. — Periodo culturale - Fase di essiccazione.

E' necessario, secondo i principi sopra illustrati, fare alcune precisazioni dovendo distinguere:

a) il caso in cui la essiccazione viene effettuata da parte dei coltivatori fuori del magazzino generale;

b) il caso in cui la essiccazione viene effettuata presso il magazzino generale, ma con l'impiego dei soli lavoratori agricoli addetti normalmente alle varie coltivazioni aziendali;

c) il caso in cui avvenendo l'essiccamento presso il magazzino generale, la mano d'opera che vi è addetta risulti assunta in tutto o in parte "specificamente" per detta operazione.

Nei casi di cui alla lettera a) e b) si applicano i contributi unificati e, pertanto, la Commissione provinciale dovrà, sia per la fase di coltivazione, sia per la fase di essiccazione, stabilire il numero medio di giornate occorrenti e si procederà, come sopra detto, alla identificazione della mano d'opera effettivamente impiegata; nel caso di cui alla lettera c) si dovrà procedere come per i casi precedenti limitatamente alla mano d'opera non specificatamente assunta, mentre per quest'ultima si dovrà attenersi alle istruzioni di cui al seguente punto 3.

Va rilevato che quando nella operazione venga promiscuamente impiegato personale puramente agricolo e personale "specificamente assunto", si dovrà procedere al separato rilevamento dell'impiego effettivo di mano d'opera delle due categorie non potendosi adottare, data la promiscuità della occupazione, il sistema della media per ettaro.

3. — Lavorazione della foglia secca allo stato sciolto.

E' necessario anche qui distinguere due categorie di aziende: a) quelle che lavorano promiscuamente tabacco prodotto sui fondi propri e sui fondi di terzi; b) quelle che lavorano esclusivamente tabacco prodotto sui fondi di proprietà dei titolari, della moglie e dei figli non coniugati.

Ne primo caso e cioè per le aziende che lavorano promiscuamente tabacco prodotto sui fondi propri e sui fondi di terzi si applicano i contributi per gli assegni familiari nella misura propria della categoria e col sistema del conguaglio ed i contributi per le assicurazioni sociali con la misura e le modalità vigenti per i lavoratori della industria, per cui non si fa luogo ad alcuna applicazione dei contributi agricoli unificati.

Nel secondo e cioè per le aziende che lavorano esclusivamente tabacco prodotto sui fondi di proprietà dei titolari, della moglie e dei figli non coniugati permane, invece, un sistema misto, in quanto il contributo assegni familiari segue il sistema del conguaglio, nella misura propria della gestione, mentre i contributi per le assicurazioni sociali e per le assicurazioni malattie seguono il sistema dei contributi agricoli unificati.

Le aziende interessate (cioè quelle che lavorano esclusivamente tabacco proprio) dovranno, pertanto, inviare all'Ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati copia degli elenchi periodici della mano d'opera inviati all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini degli assegni familiari.

L'Ufficio, eseguiti gli opportuni controlli, non farà che imporre alle singole aziende i contributi unificati, decurtati della quota per assegni familiari, sulla base delle giornate di lavoro risultanti dagli elenchi anzidetti.

4. — Formazione degli elenchi nominativi dei lavoratori.

Le giornate di lavoro inerenti alle operazioni di coltivazione del tabacco, di cui al precedente n. 1, concorreranno, come tutte le altre giornate agricole a costituire la posizione dei singoli lavoratori ai fini della iscrizione negli elenchi e verranno, pertanto, aggiunte a quelle che i singoli lavoratori effettuano eventualmente in altri settori dell'attività agricola. Altrettanto dicasi per le giornate relative all'essiccazione quando rientra nei casi previsti dai commi a) e b) del n. 2, mentre se eseguita da personale misto presso i magazzini generali si terrà conto, ai fini degli elenchi delle sole giornate prestate da lavoratori non "specificamente assunti" e non si terrà invece conto delle giornate di questi ultimi. Per fare tale discriminazione gli Uffici provinciali dei contributi agricoli unificati assumeranno i dati necessari presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (assegni familiari).

Non verranno conteggiate, invece, ai fini degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli le giornate di cui al precedente n. 3, cioè quelle effettuate presso i magazzini generali per la lavorazione della foglia di tabacco allo stato secco sciolto.

Poichè però rimane fermo il trattamento previdenziale agricolo (esclusi gli assegni familiari) per i lavoratori occupati presso i magazzini generali di quelle ditte che lavorano solo il tabacco prodotto sui fondi propri (e della moglie e dei figli non coniugati) gli Uffici provinciali dei contributi agricoli unificati dovranno formare gli elenchi speciali per i lavoratori anzidetti, indicando per ciascun nominativo — previo opportuno controllo — il numero di giornate risultante dagli elenchi inviati dalle ditte all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini degli assegni familiari e trasmessi in copia all'ufficio anzidetto.

Gli elenchi speciali di cui sopra verranno approvati e rimessi con le consuete forme agli Istituti previdenziali e costituiranno titolo per la erogazione delle prestazioni, esclusione fatta per gli assegni familiari.

Il Ministro
Fanfani

Mutua malattie

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha diramato la seguente circolare n. 11659/C.U., in data 26 marzo 1949:

Omissis.

Dall'esame della situazione di fatto nelle diverse regioni, si è riscontrato che per quanto riguarda le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco, vengono tuttora seguiti disparati criteri sia nella erogazione delle prestazioni di malattia che nell'accertamento e riscossione dei relativi contributi, ciò che determina inconvenienti per le aziende, per i lavoratori e per l'Istituto nazionale assicurazioni malattie.

Sciogliendo pertanto la riserva anzidetta e tenendo presenti le istruzioni di cui alla circolare n. 16000 sopra menzionata ai fini particolari dell'assicurazione malattia, si chiarisce quanto appresso:

1) ai lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto occupati alle dipendenze di aziende che lavorano nei magazzini generali tabacco prodotto sui fondi che non siano esclusivamente di proprietà del Concessionario, della moglie e dei figli non coniugati, vengono concesse le prestazioni economiche e sanitarie — queste ultime anche ai componenti il nucleo familiare a carico — previste per il settore dell'industria, con le norme e nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per tale categoria di lavoratori (contratti collettivi nazionali 3 gennaio 1939 e 23 dicembre 1939 e D.L.L. 19 aprile 1946, n. 213) e con le identiche modalità in atto per l'erogazione delle suddette prestazioni a favore degli assicurati summenzionati.

Uguale trattamento spetta ai lavoratori addetti alla lavorazione della foglia verde alle dipendenze delle aziende sopra indicate, quando risultino specificamente assunti dai concessionari per il processo di essiccazione della foglia che avviene presso i magazzini generali;

2) ai lavoratori dipendenti da aziende che lavorano nei magazzini generali la foglia (sia allo stato verde che secco) prodotta esclusivamente nei fondi di proprietà del concessionario, della di lui moglie o dei figli non coniugati, compete il trattamento assistenziale stabilito dal D. L. 9 settembre 1947, n. 981 per i lavoratori agricoli.

Per quanto concerne la iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori aventi diritto alle prestazioni proprie dei lavoratori agricoli, si confermano le istruzioni contenute nella circolare n. 16000 sopra menzionata. Dovranno pertanto essere tenuti presenti, ai fini della formazione degli elenchi di cui trattasi, tutte le giornate di cui al n. 2 della presente circolare, che andranno pertanto aggiunte a quelle eventualmente prestate dal lavoratore quale giornaliero di

campagna in altre attività agricole, mentre non si dovrà tener conto delle giornate di lavoro di cui al n. 1 per le quali è previsto il trattamento previdenziale proprio dell'industria.

Analogamente nell'accertamento e nella riscossione dei contributi, si seguiranno le norme e procedure proprie dei contributi nel settore agricolo (accertamento e riscossione da parte del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e pei contributi agricoli unificati con la misura prevista per le giornate dei giornalieri di campagna); per le giornate di cui al n. 2 si seguiranno invece le norme e procedure proprie per i contributi del settore industriale (5 % della retribuzione lorda giornaliera da versare direttamente all'I.N.A.M.) per le giornate di lavoro di cui al n. 1).

Al fine di ottenere una applicazione uniforme della presente circolare e tenuto conto altresì del particolare sistema di riscossione dei contributi agricoli unificati, si stabilisce che nei casi in cui si siano fin qui seguiti criteri difformi da quelli di cui sopra, si dia attuazione alle presenti istruzioni per quanto concerne la riscossione dei contributi, con effetto dal 1° gennaio 1949, facendo luogo, ove necessario, agli opportuni conguagli.

Per quanto riguarda le prestazioni, la nuova disciplina avrà effetto a partire dal 1° aprile p. v., per tutti i casi di malattia denunciati da tale data. Per i casi di malattia insorti dal 1° gennaio al 31 marzo 1949 e già denunciati ed assistiti dall'Istituto, si procederà al conguaglio, a favore degli assicurati, della indennità di malattia.

Si precisa infine, che, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al punto 1), la protezione assicurativa ai sensi dell'art. 30 del C.C.N. 3 gennaio 1939 opera per i presenti al lavoro alla data del 1° gennaio 1949 e assunti posteriormente; è ovvio che conservano pieno vigore le limitazioni considerate dal cennato art. 30 del C.C.N. 3 gennaio 1939.

INDICE GENERALE

<i>Prefazione del Sen. Ilio Bosi</i>	Pag. 3
37 milioni di giornate lavorative per la lavorazione del tabacco	» 5
Vita facile per i negrieri del tabacco	» 6
184 miliardi di entrata per lo Stato, 15-20 miliardi annui per i concessionari	» 6
Fame e miseria per le tabacchine	» 7
Sfruttamento inumano sotto il fascismo	» 8
Le grandi agitazioni nel 1946-47	» 9
Il convegno di Pesaro	» 10
<i>Una grande conquista: Il Contratto Nazionale</i>	» 11
Il 1° Congresso Unitario - Lecce 1948	» 12
Padroni e loro agenti all'attacco dell'unità	» 13
La manovra scissionista fallisce: le tabacchine restano nella C. G. I. L.	» 14
La lotta unitaria conquista alla categoria il trattamento di malattia a carattere industriale	» 15
Gli scissionisti contro il rinnovo del contratto	» 16
Eroismo, tenacia, unità della categoria in lotta	» 17
La lotta unitaria assicura la vittoria	» 19
<i>Gli obbiettivi della nuova lotta unitaria: 1° Assistenza e Previdenza 2° Rivalutazione sociale 3° Collocamento</i>	» 20-23
APPENDICE: Il contratto collettivo nazionale di lavoro.	» 25
Accordo normativo.	» 27
Accordo salariale	» 43
Accordo per gli assegni familiari.	» 45
Accordo per le assicurazioni sociali.	» 48

INDICE ALFABETICO ANALITICO DEL CONTRATTO

A mmmissione al lavoro delle donne e dei fanciulli (art. 5)	Pag. 29
Apprendistato (art. 7)	» 30
Assegni familiari	» 36
Assenze dal lavoro (art. 10)	» 31
Assicurazioni di malattia	» 36
Assicurazioni sociali	» 35
Assistenza gestanti (art. 19)	» 33
Assunzione della mano d'opera (art. 3-4-5)	» 28-29
B uste paga (art. 16)	» 32
C amera d'allattamento (art. 26)	» 37
Caro-pane	» 41
Categoria delle maestranze	» 44
Circolare Ministeriale per la Mutua Malattie (n. 1/1659/CU del 23 aprile 1949) Circolare Ministeriale per le Assicurazioni Sociali e gli Assegni familiari (n. 16000 del 12 aprile 1948)	» 49-53

Condizioni di miglior favore (art. 38)	Pag. 41
Congedi matrimoniali (art. 18)	» 33
Conservazione materiale ed attrezzi (art. 31)	» 38
Controversie collettive (art. 36)	» 41
Controllo di presenza (art. 9)	» 30
Controversie individuali (art. 35)	» 40
Coperte di lana (art. 28)	» 37
Cotimo (art. 14)	» 32
D isciplina (art. 33)	» 38
Documenti per l'assunzione dei lavoratori (art. 4)	» 28
Durata del contratto (art. 2)	» 28
E lementi della retribuzione (art. 15)	» 32
F erie (art. 20)	» 34
Festività infrasettimanali (art. 17)	» 32
Festività nazionali (art. 17)	» 32
Fine campagna (indennità) (art. 34)	» 39
G estanti (art. 19)	» 33
Gratifica natalizia (art. 21)	» 35
I giene dei locali (art. 29)	» 38
Impiego delle donne e dei ragazzi (art. 30)	» 38
Indennità di caro-pane	» 41
Indennità di fine campagna (art. 34)	» 39
Indennità di licenziamento (art. 34)	» 39
Indennità di mensa (art. 27)	» 37
Interruzioni di lavoro (art. 8)	» 38
L avorazione del tabacco allo stato verde (art. 1)	» 27
Lavoro straordinario (art. 13)	» 31
Lavori pesanti (art. 30)	» 38
Licenziamento (indennità) (art. 34)	» 39
M aggiorazione del lavoro straordinario (art. 13)	» 31
Mense aziendali (art. 27)	» 37
Modalità di assunzioni della mano d'opera (art. 4)	» 28
Multe (art. 33)	» 38
Mutua malattie (vedi: Assicurazioni di malattia)	» 36
O orario di lavoro	» 30
P agamento delle retribuzioni (art. 16)	» 32
Periodo di apprendistato (art. 16)	» 32
Periodo di prova (art. 6)	» 29
Permessi di uscita dallo Stabilimento (art. 9)	» 30
Permessi per necessità familiari (art. 11)	» 31
Pronto soccorso (art. 25)	» 36
Provvedimenti disciplinari (art. 23)	» 36
R ecuperi (art. 12)	» 31
Riposo settimanale (art. 17)	» 32
S alario (misure del)	» 43
Sospensione dal lavoro e dalla paga (art. 33)	» 38
Sospensioni di lavoro (art. 20)	» 34
T abelle assegni familiari	» 47
Tariffe salariali	» 43
Trapasso di azienda (art. 37)	» 41
Trattamento di malattia (vedi: Assicurazione di malattia)	» 36
Trattamento operaie gestanti (art. 19)	» 33
V isite di inventario e di controllo (art. 32)	» 38

